



COMUNE DI COMISO

PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 7

del 29.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta Pubblica 1° appello ore 18.20 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.20 nell'aula consiliare del palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. BELLASSAI LUIGI	X		11. COTTONARO GAETANO		X
2. FIANCHINO FABIO	X		12. BELLA PIETRO	X	
3. SCOLLO GAETANO	X		13. ASSENZA GIORGIO		X
4. LIUZZO SALVATORE	X		14. ROMANO SALVATORE	X	
5. MAGGIO VINCENZO	X		15. DAMIATA CONCETTA V.	X	
6. CAMPANELLA MARGHERITA		X	16. DI TRAPANI DANTE	X	
7. DIGIACOMO MICHELE		X	17. SCHEMBARI M. RITA A.		X
8. SALAFIA RAFFAELE	X		18. BELLUARDO ALBERTO	X	
9. PANZERA MASSIMO	X		19. CASSIBBA ROBERTO	X	
10. GAGLIO GAETANO	X		20. ALFANO GIUSEPPE	X	
			TOTALE	15	5

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del Segretario Generale F.F. Dott.ssa Nunziata Cassibba dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI ED AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 6° PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, procedendo a dare notizie circa l'esito delle Commissioni Consiliari riunitesi poc'anzi, riferendo che la 1^a Commissione non si è riunita per mancanza del numero legale, mentre la 2^a Commissione si è riunita ed ha espresso parere favorevole, a maggioranza dei componenti, sull'argomento in trattazione. Continua il Presidente informando i Consiglieri che in merito al punto sono stati presentati due emendamenti, uno dai Gruppi Consiliari di Maggioranza e l'altro dai Gruppi di Opposizione e quindi procede a darne sommaria lettura, previa acquisizione agli atti degli stessi. Invita pertanto il Capogruppo di "Ora si Cambia", Consigliere Maggio, quale primo firmatario, ad illustrarlo.

Interviene il Consigliere Maggio il quale procede a dare lettura dell'emendamento, che si allega alla presente, specificando che si tratta sostanzialmente di emendare il comma 4 dell'art.13 del regolamento in discussione, sostituendo la frase "computo metrico estimativo delle opere", con la frase "relazione tecnica dei materiali utilizzati".

Il Presidente invita il Consigliere Di Trapani ad illustrare l'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari PDL e Comiso Vera.

Interviene il Consigliere Di Trapani il quale procede a dare lettura dell'emendamento, che si allega alla presente, specificando che si tratta sostanzialmente di modificare l'art. 9 del regolamento in discussione, abrogando il comma 3; sostituendo la parola "quattro" con la parola "cinque" al comma 1; sostituendo l'intero periodo del comma 2, con un altro che, sostanzialmente, preveda alla scadenza il rinnovo automatico della concessione, salvo diversa volontà che il beneficiario dovrà manifestare almeno tre mesi prima della scadenza.

Interviene l'assessore Gaglio il quale procede, sostanzialmente, a dare lettura e ad illustrare la proposta testè in discussione in modo abbastanza dettagliato e puntuale, evidenziando, dandone risalto, gli aspetti tecnici contenuti nell'argomento, nonché anche agli aspetti politici che hanno contribuito alla redazione del regolamento. L'assessore conclude l'intervento riservandosi di intervenire successivamente sia per ulteriori chiarimenti e sia per gli emendamenti presentati.

Interviene il Consigliere Cassibba il quale non condivide l'emendamento illustrato dal Consigliere Maggio, sostenendo che, da un punto di vista tecnico, il computo metrico estimativo non possa essere sostituito da una semplice relazione tecnica sui materiali utilizzati.

Interviene il Consigliere Maggio il quale, ringraziando il Consigliere Cassibba per la puntuale spiegazione tecnica, ritiene che la redazione di un computo metrico, elaborato abbastanza complesso, comporterebbe un costo non indifferente per la ditta concessionaria, non facilitando quindi lo snellimento della procedura di concessione.

Interviene il dirigente dell'Area 4 Ing. Micieli il quale procede a dare chiarimenti tecnici ai Consiglieri sia in merito all'iter per il rilascio della concessione e sia in merito al computo metrico, utile solo per il calcolo degli eventuali oneri concessori, e alla sua sostituzione, nel caso di specie, con una relazione tecnica sui materiali.



Interviene il Presidente il quale osserva che nel caso di specie si tratterebbe di rilasciare delle concessioni non onerose, ai fini degli oneri concessori, perchè temporanee, mentre sarebbe rilasciata a titolo onerosa solo la concessione del suolo demaniale.

Interviene il Consigliere Fianchino il quale non condividendo l'intervento del Consigliere Cassibba, osserva che il computo metrico estimativo occorra soltanto per calcolare gli oneri concessori e per altro avrebbe un costo eccessivo. Evidenzia da un punto di vista politico che è dal 2008 che l'Ente aspetta di dotarsi del regolamento in discussione ma che la precedente Amministrazione non è riuscita ad approvare, mentre l'amministrazione Spataro ne ha definito l'iter portandolo oggi in Consiglio Comunale, regolamentando finalmente tanti aspetti, fino a ieri ancora lacunosi. Il Consigliere conclude l'intervento sollevando alcune perplessità, tra le quali il rinnovo automatico della concessione, sull'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari PDL-COMISO VERA.

Esce il Consigliere Romano. Consiglieri presenti in Aula n. 14.

Interviene il Consigliere Di Trapani il quale tiene a precisare che i Consiglieri di opposizione non hanno alcuna intenzione di ostacolare l'approvazione del regolamento e prova ne è la loro presenza in aula, senza la quale verrebbe meno il numero legale e di conseguenza anche l'approvazione del punto, approvazione che sarà, quindi, anche merito dell'opposizione. Il Consigliere continua evidenziando l'utilità dell'emendamento presentato che rende il regolamento più applicabile e di conseguenza più consona la sua approvazione.

Interviene il Consigliere Cassibba il quale, cogliendo il senso dell'intervento del Consigliere Maggio, evidenzia che mentre per un verso si vuole accelerare l'iter procedurale in merito all'approvazione del progetto, sostituendo il computo metrico estimativo con una relazione tecnica sui materiali, per l'altro verso si prevede la trasmissione del progetto al SUAP, allungandone di fatto i tempi.

Interviene il Consigliere Maggio il quale osserva che la procedura può essere snellita anche da un punto di vista economico, sostituendo il computo metrico con la relazione tecnica sui materiali. Inoltre il Consigliere non comprende come mai tali suggerimenti non sono stati messi in atto dalla precedente Amministrazione atteso che il regolamento era in fase di redazione già dal 2008.

Interviene l'assessore Gaglio il quale apprezza l'intento, nell'interesse dei cittadini, dell'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari PDL e COMISO VERA, ma ritiene che l'Amministrazione non possa essere favorevole perchè di fatto, quanto proposto e cioè spostando da quattro a cinque anni il durare della concessione, non risolve i problemi dell'ammortamento dei costi della struttura e inoltre nutre perplessità sull'eliminazione della espressa manifestazione di volontà di rinnovo della concessione e quindi esprime parere contrario. Mentre, l'assessore, sull'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari di maggioranza, esprime, a nome dell'Amministrazione, parere favorevole, tenuto conto che la sostituzione del computo metrico con la relazione tecnica favorisce un abbattimento dei costi, stante il fatto che si tratta di concessioni non onerose. Inoltre ritiene corretto l'inserimento del SUAP nel regolamento in quanto indispensabile per accelerare ulteriormente l'iter amministrativo del provvedimento da rilasciare.

Interviene il Consigliere Fianchino il quale condivide l'inserimento del SUAP ritenendolo utile per accelerare i tempi di rilascio delle concessioni.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

sull'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari "Ora si Cambia", "PD" e "Territorio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 14 (quattordici)

assenti n.6(sei: Assenza, Schembari, Digiacomo, Campanella, Cottonaro e Romano)

voti favorevoli n. 9(nove)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 5 (cinque: Belluardo, Di Trapani, Cassibba, Alfano e Damiata)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari "Ora si Cambia", "PD" e "Territorio", che alla presente si allega.

Il Presidente, successivamente, invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

sull'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari "PDL" e "Comiso Vera"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 14 (quattordici)

assenti n.6(sei: Assenza, Schembari, Digiacomo, Campanella, Cottonaro, Romano)

voti favorevoli n. 5(cinque)

voti contrari n. 9(nove)

astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI NON APPROVARE** l'emendamento presentato dai Gruppi Consiliari "PDL" e "Comiso Vera", che alla presente si allega.

Il Presidente, successivamente, invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni sull'intero punto, così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 14 (quattordici)

assenti n.6(sei: Assenza, Schembari, Digiacomo, Campanella, Cottonaro, Romano)

voti favorevoli n. 9(nove)

voti contrari n. 0(zero)

astenuti n. 5 (cinque: Belluardo, Di Trapani, Cassibba, Alfano e Damiata)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, cosi' come emendato, il regolamento per la installazione su aree pubbliche di chioschi ed autonegozi nel territorio comunale, allegato alla deliberazione di G.M. n° 225 del 02/12/2013 sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APROVARE** il "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", allegato alla citata deliberazione di G.N. n° 225 del 02/12/2013 sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE MANDATO** al Dirigente dell'Area 5, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, di compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente il Presidente chiede che il Consiglio si pronunci sulla immediata eseguibilità dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito,

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto, si ottiene il seguente risultato:

presenti n. 14 (quattordici)

assenti n.6(sei: Assenza, Schembari, Digiacomo, Campanella, Cottonaro, Romano)

voti favorevoli n. 9(nove)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 5 (cinque: Belluardo, Di Trapani, Cassibba, Alfano e Damiata)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state emanate direttive sulle procedure da osservare circa la eseguibilità degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

- **DICHIARARE** l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Bellassai



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Nunziata Cassibba

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on line e sul sito Istituzionale dal 10 APR. 2014 al 25 APR 2014, registrato al n. _____

11 APR 2014

Comiso, li _____

Si dispone la pubblicazione

01/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Fraccavento

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito istituzionale dal _____ al _____ ed è stato registrato al n. _____

Comiso, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la deliberazione è divenuta esecutiva giorno 29/01/2014 per :

- dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Comiso, li 29/01/2014



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Nunziata Cassibba

PEO
SEG
D.AOS
SERIV
SIV

COMUNE DI COMISO
N. 0002505 27 GEN 2014
Cat. 2-3

Allegato alla
deliberazione di C.C.
n. 7 del 29.01.2014
Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Comiso

Proposta di emendamento alla delibera di G.M n. 225 del 2 dicembre 2013 all'O.d.G della seduta di Consiglio Comunale del 29/01/2014

Oggetto: proposta di emendamento alla delibera n. 225 all'O.d.G della seduta del consiglio comunale del 29/01/2014 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi ed auto negozi per la somministrazione di alimenti e bevande".

I sottoscritti consiglieri comunali dei gruppi Ora si Cambia, PD e Territorio in merito alla delibera di G.M. n.225 del 2 dicembre 2013 iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale avete ad oggetto "l'approvazione del regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi ed auto negozi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Propongono

Al Consiglio Comunale di emendare all'art 13 comma 4 lettera c, relativo a "Computo metrico estimativo delle opere" di essere sostituito con "relazione tecnica dei materiali utilizzati."

Comiso 24/01/2014.

I Capigruppo Consiliari


Ora si Cambia
(Vincenzo Maggio)




Partito Democratico
(Fabio Fianchino)



Territorio
(Gaetano Cottonaro)



Cof'e
Regolamento approvato
in corso di seduta
29/01/2014



COMUNE DI COMISO
RISERVA CENTRALE
ARRIVO
24 GEN. 2014

Acquisito agli atti del
Comitato in corso di
seduta.

29/01/2014
Per l.h.

C

Allegato alla
deliberazione di C.C.
n. 7 del 29.01.2014

GRUPPI CONSILIARI

PDL - COMISO VERA

PCO-SIA

COMUNE DI COMISO	
N. 0003094	
Cat.	Fasc.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali

Comiso, 29/01/2014

**OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA N° 6 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI ED AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE" DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2014**

Con il presente emendamento, il Consiglio Comunale modifica la proposta della G.M. n°225 del 2 Dicembre 2013 per le parti che seguono:

- All'art. 9: abrogare il n°3
- All'art. 9 n°1. : sostituire la parola "quattro" con la parola "cinque";
- All'art. 9 n°2. : sostituire l'intero periodo con il seguente "Alla scadenza, la concessione si intende rinnovata automaticamente **per anni 3** salvo diversa manifestazione di volontà del beneficiario da esprimersi con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza della prima concessione".

I Consiglieri Comunali proponenti

Salvo Alessi
Carlo...
...
...
...

COMUNE DI COMISO
Provincia di Ragusà

Deliberazione della Giunta Municipale – ORIGINALE

Reg. delib. N. 225

del 02 DIC. 2013

L'anno duemilatredici addì 847 del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nella Residenza Municipale, a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

		P	A
<i>Spataro Filippo</i>	<i>Sindaco</i>	<i>1</i>	
<i>Gaglio Gaetano</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>2</i>	
<i>Sanfilippo Sandra</i>	<i>assessore</i>	<i>3</i>	
<i>Ragusa Vittorio</i>	<i>assessore</i>	<i>4</i>	
<i>Digiacomio Giulia</i>	<i>assessore</i>	<i>5</i>	

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il dott. Filippo Spataro (Sindaco) con la partecipazione del Segretario Generale *f.f. Dott.ssa Nunziata Cassibba* per la trattazione del seguente

O G G E T T O

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI ED AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

IL DIRIGENTE DELL'AREA 5

dott.ssa Anna Dibennardo

propone alla Giunta comunale l'adozione del presente provvedimento, come di seguito articolato:

PREMESSO che l'Amministrazione, al fine di dare ulteriore impulso agli investimenti economici e produttivi nel territorio comunale, intende adottare apposito regolamento finalizzato a disciplinare la installazione di chioschi ed autonegozi su aree pubbliche da parte dei numerosi cittadini che intendono avviare una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

VISTO il verbale della conferenza di servizio del 13 Novembre 2013 da cui si evince l'attivazione della concertazione con le associazioni di categoria, per un confronto sul regolamento. Ai loro rappresentanti è stata consegnata copia, con l'impegno di presentare osservazioni e/o proposte entro giorno 20 Novembre 2013;

VISTA la nota 19 Novembre 2013 prot.0038607 con la quale l'Associazione CONFCOMMERCIO - Sezione comunale di Comiso - ha presentato alcune osservazioni e proposte;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'AREA 5 - Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive -

VISTA la vigente normativa in materia;

ACCERTATO che la competenza dei criteri di assegnazioni delle aree appartiene al Consiglio comunale, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni ed il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

QUANTO sopra espresso;

PROPONE

1)di richiamare ed approvare la premessa narrativa;

2)di approvare il regolamento comunale per l'installazione su aree pubbliche di chioschi ed autonegozi nel territorio comunale, allegato alla deliberazione sotto la lett.A) per farne parte integrante e sostanziale;

3)di approvare il "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" allegato alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

4) di trasmettere la deliberazione al consiglio comunale per quanto di competenza;

5) dare mandato allo scrivente, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n.267/2000, di compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

5)di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

"Parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa"

L'INCARICATO DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI DELL'AREA 5
dott.ssa Anna Dibennardo

Comiso li 22/11/2013

"Parere favorevole di regolarità contabile"

L'INCARICATO DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI DELL'AREA 6
dott.ssa Giovanna Iacono

Comiso li 23/11/2013

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dover provvedere in merito alla proposta sopra avanzata;

Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:

Presenti 5 (cinque)

Votanti 5 (cinque)

Voti favorevoli 5 (cinque)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.

Successivamente,

Ritenuta l'urgenza di cui all' art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Con votazione separata, favorevole e unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;


2) di trasmettere la presente deliberazione al consiglio comunale per quanto di competenza;

3) dare mandato al dirigente dell'AREA 5, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n.267/2000, di compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale.


Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL PRESIDENTE
dott. Filippo Spataro



IL SEGRETARIO GENERALE T.F.

Dott.ssa Nunziata Cassibba



La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale

dal _____ al _____

Comiso, li

IL MESSO NOTIFICATORE

Si dispone la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line

dal _____ al _____ e registrata al n. _____

Comiso, li

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la deliberazione è divenuta esecutiva per:


- decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. . 3 Dicembre 1991 n.44 ;
- dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 3 Dicembre 1991 n.44 ;

Comiso, li 02 DIC. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE T.F.

Dott.ssa Nunziata Cassibba



COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa

ALLEGATO A)

Allegato alla
deliberazione di G.M.
n. 225 del 02 DIC. 2013



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SU AREE
PUBBLICHE DI CHIOSCHI ED AUTONEGOZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**



Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi all'interno della zona urbana, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo temporaneo. Individua, inoltre, le tipologie dei siti possibili nell'ambito del territorio del Comune di Comiso.

2. Le presenti disposizioni valgono per i provvedimenti di programmazione relativi al commercio sulle aree pubbliche e nello specifico per l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sia sulle aree pubbliche che quelle sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

3. Parte integrante e sostanziale del presente regolamento è il "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" che individua nell'ambito del Comune di Comiso la ubicazione delle aree pubbliche, ove è possibile collocare punti vendita.

Art.2
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:

a) per **chiosco** si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a "titolo precario" (tempo determinato) rilasciata dal Comune di Comiso.

b) per **autonegozio** si intende il furgone con banco di vendita aperto su una fiancata e adibito alla somministrazione di alimenti e piazzati sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico. I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e s.m.i

c) per "**aree pubbliche**" si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.

d) per "**commercio su aree pubbliche**" si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

e) per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

f) Per "**somministrazione di alimenti o bevande**" si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente e non alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

g) per "**stagione**" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 3 Tipologie dei siti

1. I siti di cui al Piano allegato sono stati individuati in coerenza con quanto dettato dalla normativa in materia, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.28, comma 13, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114, come modificato dall'art.70, comma 3, del D.Lgs. 6 marzo 2010 n.59 e delle disposizioni contenute all'art. 52 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - nonché all'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137 e di quelle relative al decoro urbano, nonché secondo le seguenti caratteristiche:

a) Aree di nuovi insediamenti residenziali o prossimi ad essi, dove ci sia oggettiva scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento delle attività di cui all' art.1 del presente Regolamento;

b) Aree su banchine non delimitanti carreggiate a traffico intenso, con posizionamento ad una distanza non inferiore a mt. 1.00 dalle carreggiate e dalle alberature esistenti, misurate dall'ingombro massimo del chiosco comprese le pensiline, e almeno a mt. 5.00 dalle intersezioni stradali, definite secondo le vie di marcia;

c) Aree all'interno del centro storico purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali;

d) Aree verdi (ville, parchi, ecc.) a condizione che la superficie coperta del chiosco da installare stia nel rapporto 1:10 sulla superficie calpestabile antistante (*eccezionalmente, nel caso di inserimento di chioschi che penalizzino per estensione il patrimonio verde comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal servizio tutela ambientale, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi limitrofe*): per l'assegnazione di queste aree la disciplina è dettata dal regolamento comunale sulle aree a verde, rotatorie e parchi, a cui si rinvia, trattandosi di regolamento interconnesso al presente;

e) Aree contigue a quelle destinate a mercati, esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto dei punti precedenti;

f) Aree ubicate nei pressi di impianti sportivi, anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto dei punti precedenti.

2. E' in facoltà della Giunta Comunale valutare l'assegnazione dei chioschi ubicati nei pressi degli impianti sportivi unitamente o separatamente con la gestione di quest'ultimi in base al criterio della redditività dei servizi in funzione componenti finalistiche e funzionali della concessione in argomento.

Art.4 Attività consentite

1. Le attività che possono essere svolte in chioschi, sono:

- a) produzione e/o vendita di generi di gastronomia;
- b) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
- c) vendita e consumo di frutta e verdura;
- d) vendita di fiori;
- e) vendita libri usati;
- f) vendita gelati;

2. E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

Art.5 Modalità di assegnazione delle aree

1. Il Comune di Comiso intende assicurare la valorizzazione dei contesti urbani in cui sono individuate le aree destinate all'installazione dei chioschi, assegnando a quest'ultimi l'importante compito di concorrere all'implementazione della qualità della vita cittadina e ad una maggiore fruibilità degli spazi urbani da parte dei cittadini..

2. In relazione alle suddette componenti finalistiche e funzionali della concessione in argomento ed in ragione delle esigenze sociali e di tutela dell'ambiente l'Amministrazione individua i soggetti a cui assegnare la concessione in uso delle aree destinate all'installazione di chioschi per il tramite della procedura ad evidenza del pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici, così come recepito in Sicilia, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta.

3. Nel caso di gara andata deserta e/o non aggiudicata trovano applicazione le prescrizioni dell'art. 57 del codice dei contratti pubblici.

Art.6 Gli elementi di gara per l'assegnazione

1. Il bando deve essere articolato affinché :

a) requisiti di partecipazione valgano a valutare l'idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara;

b) i requisiti di partecipazione siano riferiti esclusivamente a condizioni di capacità degli offerenti;

c) criteri di valutazione siano finalizzati esclusivamente a valutare le offerte ai fini dell'aggiudicazione;

d) criteri di valutazione siano riferiti a elementi specifici dell'offerta;

2. Altresì il bando deve :

a) specificare i requisiti di partecipazione;

b) elencare i parametri di valutazione;

c) precisare il valore ponderale attribuito a ciascun parametro.

d) specificare la decadenza dalla graduatoria e quindi lo scorrimento a favore della ditta immediatamente successiva nell'ipotesi in cui il progetto della ditta risultata aggiudicataria provvisoria non abbia ottenuto l'atto di Concessione Edilizia ovvero del Provvedimento Unico Autorizzativo del progetto relativo alle opere da realizzare all'interno dell'area assegnata.

2. In relazione a quanto indicato nel precedente comma il bando deve definire nei dettagli il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, all'uopo articolato seguendo la parametrizzazione:

a) dell'offerta tecnica ossia il progetto tecnico e d'investimento, di cui parametri di valutazione sono :

- soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed architettoniche del chiosco con il minore impatto incidente sulle componenti ambientali e paesaggistiche dell'area interessata e compatibili con il tessuto urbano presente ;

- soluzioni gestionali in ordine alla realizzazione di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del contesto urbano in cui è allocato il chiosco ;

- struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte nell'attività di somministrazione e nelle eventuali iniziative collaterali;

b) dell'offerta economica ossia l'incremento dell'importo del canone concessorio posto a base di gara;

c) della tempistica ossia la disponibilità ad effettuare orari prolungati e periodi di apertura prolungata nel corso dell'anno altresì contenere il testo del contratto tipo.

3. Per i fini di cui sopra il bando contiene anche l'apposito elaborato progettuale in cui sono indicati anche :

a) le caratteristiche progettuali minime per la realizzazione del chiosco in seno al contesto urbano;

b) la quantificazione minima delle attività di spettacolo, ludico-ricreative e culturali;

4. La Stazione appaltante deve indicar nel bando anche gli eventuali sub-criteri di cui al successivo articolo sette, unitamente ai loro sub-pesi/sub-punteggi.

5. In ogni caso la Stazione appaltante non deve attribuire i punteggi in modo manifestamente irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto;

6. I criteri motivazionali sono i criteri di giudizio che fissano gli indicatori ai quali si atterrà la Commissione di gara per la valutazione delle offerte;

7. I criteri motivazionali si differenziano dalla motivazione, che è il percorso motivazionale in base al quale la Commissione di gara attribuisce i punteggi;

8. La Commissione di gara costituisce un collegio perfetto.

9. L'attività di valutazione delle offerte deve essere svolta dalla Commissione al completo.

10. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai commissari.

11. Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.

Art.7

Valutazione delle proposte

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione in argomento il Responsabile Dirigenziale dell'Area 5 provvede a:

a) indire la procedura ad evidenza pubblica con apposito bando, a cui sono allegati anche lo schema di concessione, il disciplinare di svolgimento delle minime attività di gestione dell'area ed il disciplinare della procedura di aggiudicazione, nonché l'elaborato progettuale minimo a cui dovranno attenersi i partecipanti e sulla base del quale sono tenuti a presentare la propria domanda;

b) nominare con propria determinazione un'apposita Commissione tecnica, composta da tre dipendenti dell'Amministrazione, che valuterà le richieste di adozione pervenute a seguito della pubblicazione del bando pubblico, in cui sono ulteriormente dettagliati i criteri di valutazione dei progetti presentati, ed a cui è allegato l'elaborato progettuale minimo a cui dovranno attenersi i partecipanti al fine di presentare in miglioramento la propria proposta progettuale, all'uopo inserita nell'apposita domanda.

2. La Commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di adozione di maggior valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di cui al precedente articolo 6 :


a) Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico e ambientale ;

b) Qualità, varietà e risorse finanziarie destinate al programma di iniziative, eventi ed attività da organizzare all'interno dell'area;

c) miglior piano per il miglioramento tecnico, architettonico, funzionale del contesto urbano in cui è allocato il chiosco con l'eventuale inserimento di nuovi arredi urbani;

3. In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, si procederà a i sensi di legge.

4. L'aggiudicazione definitiva avrà luogo mediante determinazione del Responsabile Dirigente dell'Area 5 sulla base dell'aggiudicazione provvisoria operata dalla Commissione ed a conclusione della procedura prevista dal presente regolamento, ivi compresa la fase dell'eventuali opposizioni all'aggiudicazione provvisoria e quella del rilascio dell'atto di Concessione Edilizia ovvero del Provvedimento Unico Autorizzativo del progetto relativo alle opere da realizzare all'interno dell'area assegnata, il cui rigetto comporta la decadenza dalla graduatoria provvisoria e quindi lo scorrimento a favore della ditta immediatamente successiva nei cui confronti opera lo stesso meccanismo sopradescritto fino alla quinta.



Art.8
Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo della concessione dell'area, che verrà determinato in sede di gara, deve essere effettuato in due soluzioni improrogabilmente entro il primo Gennaio ed entro il primo Luglio dell'anno di riferimento, presso le casse della Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c intestato al Comune di Comiso.

2. La ditta concessionaria deve costituire il deposito cauzionale pari ad un terzo (1/3) del corrispettivo della concessione dell'area a garanzia del mancato pagamento alla scadenza della somma dovuta.

3. Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora così calcolata: 2% dell'importo per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno successivo alla scadenza; 4% dell'importo per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno successivo alla scadenza oltre gli interessi legali.

Art.9
Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione all'occupazione dell'area è fissata in anni quattro.

2. Alla naturale scadenza l'area sarà riconsegnata al Comune.

3. La concessione può, comunque, essere ulteriormente rinnovata, previa espressa manifestazione di volontà del beneficiario con raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 10
Atto concessorio e termini della stipula

1. Lo schema di atto concessorio da utilizzare quale documento di gara ai fini dell'aggiudicazione è approvato dalla Giunta Comunale, che all'uopo è espressamente autorizzata a provvedervi dal presente regolamento entro i criteri stabiliti da quest'ultimo.

2. Lo schema di atto concessorio ha la forma pubblica-amministrativa.

3. La stipula dell'atto concessorio ha luogo a cura dell'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 5 e del titolare o dal legale rappresentante della ditta assegnataria entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta aggiudicazione.

4. Tutte le spese contrattuali relative al contratto delle aree sono a carico dell'assegnatario.

5. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni all'area assegnata.

Art.11
Modifica per trasformazione e/o fusione delle ditte assegnatarie

1. Le situazioni legittimanti il Comune ad operare la sostituzione della persona giuridica contraente con l'Ente in luogo di quella già assegnataria dell'area interessato sono:

a) trasformazione da ditta individuale a società tramite conferimento della ditta precedentemente assegnataria dell'area, o viceversa;

b) fusione o cessione di quote societarie purché restino invariate la ragione sociale, la Partita IVA e l'oggetto sociale.

2. Le situazioni non contemplate dai superiori commi determinano la decadenza dell'assegnatario e l'avvio di una nuova procedura di riassegnazione.

3. Le variazioni di cui al presente articolo dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, il quale ne prenderà formalmente atto con provvedimento dirigenziale.

Art.12
Caratteristiche formali e dimensionali

1. Al fine di uniformare ed armonizzare il contesto urbano, nonché le zone eventualmente destinate all'installazione dei chioschi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire per ogni zona la tipologia costruttiva da utilizzare. Tale facoltà potrà essere espressa in qualunque fase dell'iter sia di concessione dell'area che di approvazione del progetto del chiosco.

2. Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).

3. Il progetto del manufatto dovrà illustrare i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

4. Le dimensioni del chiosco, qualunque sia la sua funzione, non debbono essere dettate esclusivamente da ragioni commerciali e funzionali, ma adeguarsi alle dimensioni dell'ambiente in cui va ad inserirsi.

5. Qualsiasi tipologia scelta dovrà essere realizzata secondo le norme vigenti in materia, sia di carattere tecnico che di carattere sanitario. A tal proposito, dovranno essere allegati al progetto, oltre quanto espressamente richiesto dal presente regolamento, tutte le certificazioni, visti, nullamta in possesso del costruttore del chiosco per la tipologia utilizzata.

6. Le tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico-economica da allegare al progetto, purché conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standard urbanistici; è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie e leggi in materia di tutela ambientale.

7. L'Amministrazione potrà, prima dell'approvazione definitiva del progetto, imporre condizioni al fine di uniformare e armonizzare la zona.

Art. 13
Progetto esecutivo

1. Gli aggiudicatari, entro i successivi trenta giorni dalla assegnazione provvisoria devono presentare presso lo Sportello Unico Attività Produttive il progetto esecutivo delle opere da realizzare.

2. Decorso infruttuosamente tale termine, la concessione s'intende revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria come descritto nei precedenti articoli.

3. Tutte le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di basamenti, massicciate su cui poggerà il chiosco sono a carico dell'assegnatario dell'area.

4. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva sull'attività da svolgere e sulle caratteristiche tipologiche-dimensionali del manufatto da erigere;

b) progetto in tre copie, comprendente zonizzazione per almeno un raggio di mt. 400,00 dal punto di ubicazione (scala 1:2.000), stralcio planimetrico del P.R.G., planimetria di dettaglio (scala 1:500) nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai, pianta, prospetti, sezioni dell'installazione proposta (scala 1:50), due simulazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente circostante (scala 1:50), particolari per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici; planimetrie e particolari dell'urbanizzazione dell'area assegnata e degli allacci alle reti tecnologiche; planimetrie della sistemazione esterna dell'area concessa;

- c) Computo metrico estimativo delle opere
 - d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) con inserimento digitale del chiosco;
 - e) istanza per l'autorizzazione Amministrativa per l'esercizio commerciale.
5. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

Art.14

Termini per l'inizio e la fine dei lavori

1. La ditta autorizzata dovrà iniziare i lavori di collocazione del chiosco entro 3 mesi dalla data del Provvedimento Unico Autorizzativo ed ultimarli entro 6 mesi dall'inizio.

2. In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il Comune potrà accordare eventuali proroghe ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale, purché, nel complesso, di durata non superiore a dodici mesi .

3. L'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto intendendo il Comune avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art.15

Limiti ai diritti derivanti dall'autorizzazione

1. Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.

2. In caso di accertata violazione degli obblighi, il contratto si intende immediatamente risolto per colpa ed in danno della ditta beneficiaria.

3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

4. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti dell'area assegnata.

5. È fatto obbligo al concessionario di svolgere i servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e dell'eventuale area pertinenziale assegnata.

6. È fatto obbligo al concessionario di mantenere i locali e l'area in perfette condizioni igieniche sanitarie ed a salvaguardare la pubblica salute.

7. La ditta beneficiaria dell'autorizzazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

Art.16

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

2. Il richiedente deve presentare apposita istanza, in carta legale, su modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, spedita per raccomandata, con firma autenticata, oppure sottoscritta con firma non autenticata, ma con fotocopia di valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.

3. Nella domanda di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande, il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;

b) La tipologia per la quale si intende svolgere la propria attività, con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. A) della L.R. 1 marzo 1995 n.18 e ss.mm.ii. e specificatamente "*commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana*"

c) di non avere altra forma di lavoro di dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.

4 Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o documento sostitutivo del requisito professionale;

b)atto notorio dal quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico familiare;

d) autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art.3, comma 2 della L.R. 22 Dicembre 1999 n.28 e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

e) copia libretto di idoneità sanitaria e/o attestato di superamento di corso di formazione per addetti alla preparazione e vendita di alimenti;

f) copia concessione per l'uso precario del suolo pubblico;

5. In caso non sussistano o vengano meno i requisiti di cui al comma 5, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e/o all'inizio dell'attività, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dal dirigente dell'Area tecnica 4.

Art.17

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi sugli autonegozi

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozi è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione, a titolo precario, del suolo pubblico.

2. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativi, il richiedente deve presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto dal competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art.6 del presente Regolamento, con l'aggiunta della presentazione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

3. L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita, cessate le quali l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto.

Art.18 Casi di risoluzione del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si procede alla risoluzione del contratto a qualsiasi titolo stipulata, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

- a) non siano rispettati i tempi del pagamento del canone di concessione dell'area;
- b) non siano rispettati i tempi di presentazione del progetto esecutivo di cui al presente Regolamento;
- c) per omessa manutenzione o uso improprio la struttura installata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
- d) siano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi a quelle previste nella concessione medesima;
- e) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- f) sia notificata al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo;
- g) si verifichi l'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, e comporterà l'automatica risoluzione della convenzione, intendendo il Comune avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- h) si verifichi il perimento della struttura realizzata e il concessionario non abbia comunicato l'intendimento di ricostruire le opere perite. Se il concessionario non intende eseguire i lavori di ricostruzione, il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, tornerà nella completa disponibilità del Comune.
- i) il concessionario rinunci espressamente alla realizzazione dell'opera.

2. In qualsiasi caso, la ditta non potrà richiedere alcun rimborso per le spese sostenute per l'installazione del chiosco, compresi quindi i basamenti, massicciate, pavimentazioni anche in asfalto, piantumazioni, collegamenti a reti tecnologiche e quant'altro realizzato e non specificato nel presente articolo.

3. L'occupazione abusiva di altri spazi non autorizzati, limitrofi, contigui o comunque afferenti il chiosco, comporterà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

4. E' espressamente vietata la sub-concessione, pena la risoluzione dell'atto concessorio a danno della ditta, come previsto nell'articolo successivo.

5. E' espressamente vietata la cessione dell'atto di concessione, pena la risoluzione dello stesso atto concessorio a danno della ditta, come previsto nell'articolo successivo.

Art.19 Effetti della risoluzione dell'atto concessorio

1. La risoluzione per colpa e in danno della ditta concessionaria è disposta dall'incaricato di funzioni dirigenziali con propria determinazione, previa deliberazione ricognitiva della Giunta comunale.

2. Tale risoluzione comporta a titolo di risarcimento danni per il Comune l'acquisizione della proprietà del chiosco e delle opere annesse e ne acquisisce la disponibilità. E l'incameramento della cauzione prevista dal presente regolamento.

3. Il concessionario ha la facoltà di recedere dall'atto di concessione in qualsiasi momento, rimanendo in capo al Comune l'incameramento del deposito cauzionale.

Art.20

Rinnovo dell'atto concessorio e subingresso.

1. In caso di rinnovo, nella concessione potranno essere stabilite nuove condizioni nel rispetto del presente regolamento.

2. In caso di cessione dell'azienda la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare i requisiti.

3. Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della Legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

a) copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui al presente regolamento;

b) copia del contratto di cessione, di affitto della azienda redatto da un notaio e regolarmente registrato nei termini di legge nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;

c) copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

Art.21

Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti.

1. Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel "Piano" di cui al presente regolamento, saranno accolte nel rispetto del presente regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto.

2. Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel citato "Piano", su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

a) la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;

b) l'agevolazione della viabilità pedonale;

c) il minore intralcio al traffico;

d) ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita;

e) una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente
altre varie e analoghe.

2. Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui all'art.18 del presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dalla stessa Area 4 che valuterà i casi singolarmente.

Art.22

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione alla vendita

1. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4 (quattro), per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

2. La concessione è revocabile non solo nei casi previsti dalla legge ma anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

3. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

4. Si determina la decadenza della concessione, di diritto, in caso di:

- a) mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;
- b) sub-locazione abusiva;
- c) mutamento di destinazione d'uso della struttura.

5. L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

a) se entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del competente servizio urbanistica e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e/o forza maggiore;

b) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o documento sostitutivo del requisito professionale;

c) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;

d) per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

6. All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa. Il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.23

Controlli e Sanzioni

1. Il rilascio dell'agibilità è conseguente al collaudo rilasciato dall'AREA Tecnica a seguito di sopralluogo per la verifica delle dimensioni della struttura realizzata e delle superfici asservite oltre alla verifica amministrativa del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. L'Amministrazione, per mezzo della Polizia Municipale, si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

3. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

Art. 24

1. Il Provvedimento Autorizzativo Unico per l'installazione del chiosco, anche se rilasciato secondo le norme del presente regolamento, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa commerciale ai sensi delle Leggi vigenti.

Art.25
Validità del Piano - Pubblicità

1. Il "Piano", allegato al presente regolamento, non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali principalmente individuabili in un consistente aumento demografico in una o più zone.

2. Il "Piano" unitamente al presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà trasmesso All'Assessorato regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca ed pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la relativa pubblicità, a ai sensi dell'art.8, comma 5, della Legge Regionale numero 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26
Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle Leggi Regionali vigenti in materia di commercio, nonché alle eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di Legge in materia.

Art. 27
Norma transitoria

1. Per le aree occupate senza il relativo atto di concessione il soggetto è tenuto a rilasciare libero il sedime oppure a presentare la documentazione prevista per la procedura ad evidenza pubblica ossia l'offerta tecnica in miglioramento rispetto al progetto minimo predisposto dall'Amministrazione Comunale, l'offerta economica in aumento rispetto al parametro della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tempistica rispetto a quella prevista nel citato progetto minimo predisposto dall'amministrazione Comunale,.

2. Nel caso di rilascio dell'area di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale provvede alla procedura di gara.

COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa

Allegato alla
deliberazione di G.M.
n. 225 del 02 DIC. 2013

ALLEGATO "B"

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE
AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA NEI CHIOSCHI
E NEI VEICOLI ATTREZZATI AD AUTONEGOZI

COMISO

<u>POS.</u>	<u>UBICAZIONE</u>	NUMERO CHIOSCHI
1	VIALE . DELLE AMERICHE (zona 167)	n.3 chioschi e/o autonegozi
2	VIA DELLE BETULLE (zona 167)	n.2 chioschi
3	VIA ROSARIO LIVATINO (di fronte Ospedale)	n.1 chioschi
4	VIALE DELLA RESISTENZA (presso case popolari)	n.1 chioschi
5	PIAZZETTA SAN BIAGIO (via S. Biagio ang. Villafranca)	n.1 chioschi
6	PIAZZETTA MOLINAZZO (tra C/so vitt. Emanuele e via Paolo VI)	n.1 chioschi
7	VIALE MEDITERRANEO (presso FF.SS.)	n.1 chioschi
8	VIA MONSERRATO (Belvedere)	n.1 chioschi
9	VIA DELLE MAGNOLIE (tra via delle Magnolie e via delle Betulle)	n.1 chioschi
10	PARCO DELL'IPPARI (via San Biagio ang. via Ghandi)	n.1 chiosco
11	AEROPORTO "MAGLIOCCO"	n.1 autonegozio +1 chiosco
12	PIAZZA MAIORANA	n.1 chiosco
13	VILLA COMUNALE	n. 1 chiosco
14	VIA CECHOV (ex Area isola ecologica)	n.1 chiosco

PEDANO

<u>POS.</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>NUMERO CHIOSCHI</u>
15	VIA VOLGA (area attrezzata)	n.1 chioschi
16	VIA SALSO (presso asilo S. Maria Goretti)	n.1 chioschi
17	CAMPO SPORTIVO	n.1 chioschi

